



Comune di Borriana

**“CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEGLI
INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE
ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023”**

Approvato con Deliberazione G.C. n. 22..... del 24/04/2026

Articolo 1 (<i>Oggetto e finalità</i>)	2
Articolo 2 (<i>Soggetti interessati</i>)	2
Articolo 3 (<i>Funzioni oggetto degli incentivi</i>)	2
Articolo 4 (<i>Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta</i>)	3
Articolo 5 (<i>Procedure bandite dalla Centrale di Committenza</i>)	3
Articolo 6 (<i>Limiti di impiego</i>)	3
Articolo 7 (<i>Formazione professionale e strumentazione</i>)	3
Articolo 8 (<i>Oneri relativi alle funzioni tecniche</i>)	3
Articolo 9 (<i>Criteri di ripartizione dell'incentivo</i>)	4
Articolo 10 (<i>Erogazione delle somme</i>)	4
Articolo 11 (<i>Quantificazione e liquidazione dell'incentivo</i>)	5
Articolo 12 (<i>Applicazione</i>)	5
Articolo 13 (<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>)	5
TABELLA	6

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente definisce modalità, criteri di utilizzo delle risorse economiche previste dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice".
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

Articolo 2 (Soggetti interessati)

1. Sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - il Responsabile Unico del Progetto – RUP – e gli altri soggetti incaricati delle funzioni richiamate al successivo art. 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità. Se non nominato, il direttore dell'esecuzione è di fatto il Responsabile EQ (Elevata Qualificazione) del Servizio interessato.

Articolo 3 (Funzioni oggetto degli incentivi)

1. Per funzioni tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice cui fa rinvio l'articolo 45 del Codice.
2. In caso di abrogazione dell'allegato I.10, dalla stessa data, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. Il Responsabile EQ del Servizio nomina il RUP e, sentito quest'ultimo, i dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro.
2. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni che saranno svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5 (Procedure bandite dalla Centrale di Committenza)

1. Quando l'Amministrazione si avvale di una Centrale di Committenza/Stazione Unica Appaltante, per affidamento di lavori, servizi e forniture, sono riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche nella misura fissata nella convenzione all'uopo stipulata, entro i limiti stabiliti dall'art. 45 del D. Lgs 36/2023. Tale misura è calcolata sugli incentivi previsti e accertati nel quadro economico di progetto oppure individuati negli stanziamenti di ogni singola procedura di affidamento o di appalto.

Articolo 6 (Limiti di impiego)

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente il Comune acquisisce le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Articolo 7 (Formazione professionale e strumentazione)

3. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, il Comune:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;

- garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
4. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili EQ coinvolti comunicano annualmente al Servizio Personale e Finanziario le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti, previsti negli stati di previsione della spesa, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
2. L'incentivo tecnico è corrisposto per le attività di cui all'Art. 45 del D.Lgs. 36/2023, indipendentemente dall'importo a base di gara, purché la prestazione richieda un'attività di coordinamento, controllo o progettazione che ecceda le ordinarie mansioni d'ufficio, valutata sulla base di parametri di complessità tecnica e gestionale.
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, tale limite è comprensivo degli oneri riflessi (contributi a carico ente).
4. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti come segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da suddividere, secondo i criteri di cui al successivo articolo 11, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e salvo incrementi previsti dal Codice, da destinarsi all'acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata:
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
5. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l'Irap, che trova copertura nel quadro economico.

Articolo 9 (Criteri di ripartizione dell'incentivo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi delle funzioni tecniche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - c) complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla Tabella allegata alla

presente. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

3. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura da affidare, non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella allegata, fatta salva la prescrizione di cui all'articolo 10, comma 4, è possibile l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo, parametrando le relative percentuali alle attività tecniche da effettuare.

Articolo 10 (Erogazione delle somme)

1. L'incentivo è corrisposto dal Responsabile EQ su proposta del RUP.
2. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, nel caso questi siano imputabili ad a mancanze del RUP o dei suoi collaboratori, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza dei maggiori costi. La riduzione è commisurata all'entità del ritardo rispetto, al cronoprogramma, in ragione del 20% della quota spettante. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione della prestazione i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 121 del Codice. Nell'ipotesi di incremento dei costi, anche in questo caso per cause imputabili al personale dell'Amministrazione impegnato nell'appalto, le riduzioni vengono commisurate proporzionalmente all'entità degli stessi.
3. Il Responsabile EQ del Servizio, contesta per iscritto i ritardi e/o l'incremento dei costi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di riparto degli incentivi.
4. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 8, comma 3, lett. b).

Articolo 11 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il Responsabile EQ di Servizio, nell'atto di nomina di cui all'articolo 4, stabilisce - su proposta del RUP - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione della prestazione.

Articolo 12 (Applicazione)

2. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali la relativa procedura è stata avviata a decorrere dal 1° luglio 2023 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 13 (Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disciplina è abrogato il precedente regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 17/10/20218.
2. Il regolamento abrogato continua ad applicarsi esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture le cui gare siano state bandite o i cui avvisi siano stati pubblicati entro il 30 giugno 2023, ovvero, per le procedure senza bando, per le quali siano stati inviati gli inviti a presentare offerta entro la medesima data.
3. Per le procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino all'adozione del presente regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 36/2023 e i criteri di ripartizione qui definiti, a condizione che le somme siano state regolarmente accantonate nei relativi quadri economici di spesa.

TABELLA

Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche

Le percentuali indicate costituiscono limiti massimi inderogabili

Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure	%
Responsabile unico del progetto	60
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	5
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	1
Redazione del progetto esecutivo	1
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5
Predisposizione dei documenti di gara	13
Direzione dei lavori	1
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	1
Collaudo tecnico-amministrativo	2
Regolare esecuzione	2
Collaudo statico (ove necessario)	2
TOTALE	100